*REGIONE CALABRIA*
*GIUNTA REGIONALE*

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO-ATTIVITA' PRODUTTIVE (SEAP)
SETTORE 06 - POLITICHE ENERGETICHE

---

*Assunto il 27/11/2019*

*Numero Registro Dipartimento: 761*

DECRETO DIRIGENZIALE

**“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”**

**N°. *15343 del 11/12/2019***

**OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DEI SOGGETTI IDONEI ALL'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI DI ISPETTORE DEGLI IMPIANTI TERMICI DI CUI AL DD N. 8241/2019. APPROVAZIONE ELENCO E SCHEMA DI CONTRATTO. IMPEGNI DI SPESA..**

| **Settore Gestione Entrate** | **Settore Ragioneria Generale – Gestione Spese** |
|---|---|
| VISTO di regolarità contabile, in conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011 | VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, in conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011 |
| **Sottoscritto dal Dirigente del Settore**<br>Dott. STEFANIZZI MICHELE<br>(con firma digitale) | **Sottoscritto dal Dirigente del Settore**<br>Dott. GIORDANO UMBERTO ALESSIO<br>(con firma digitale) |

**Dichiarazione di conformità della copia informatica**

Il presente documento, ai sensi dell’art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

**IL DIRIGENTE GENERALE**

**VISTI**

- la legge 9 gennaio 1991, n. 10 (*Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso nazionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia*);
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (*Norme in materia ambientale) e ss. mm.ii.;*
- *il D.Lgs 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia*) e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 115 (*Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE*) e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 e ss.mm.ii. (*Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della L. 9 gennaio 1991, n. 10*);
- il D.P.R. 2 aprile 2009, n. 59 (*Regolamento di attuazione dell'art. 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia*);
- il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74 (*Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192*);
- il D.M. Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37 (*Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici*);
- il D,M. Sviluppo Economico 22 novembre 2012 (*Modifica dell'Allegato A del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia*);
- il D.M. Sviluppo Economico 10 febbraio 2014 (*Modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto di efficienza energetica di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n: 74/2013*);
- la legge 7 aprile 2014, n. 56 (*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*) e ss.mm.ii;
- la legge regionale 12 agosto 2002, n. 34 (*Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali*);
- la legge regionale 22 giugno 2015, n. 14 (*Disposizioni urgenti per l'attuazione del processo di riordino delle funzioni a seguito della legge 7 aprile 2014, n.56*);
- la DGR n. 369 del 24.09.2015 (*Legge regionale 22 giugno 2015, n. 14 - Attuazione del processo di riordino delle funzioni a seguito della legge 7 aprile 2014, n 56: Adeguamento della struttura organizzativa della Giunta regionale*);
- la DGR n. 403 del 13.10.2015 (*Approvazione accordi con la Provincia di Reggio Calabria sul trasferimento delle funzioni ed approvazione del disegno di legge*);
- la DGR n. 561 del 30.12.2015 (*Esercizio, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici sul territorio regionale - Atto di indirizzo*);
- lo Statuto regionale approvato con l.r. n. 25 del 19.10.2004 e ss.mm.ii.;
- la l.r. n. 41 del 04.11.2011 (*Norme per l'abitare sostenibile*);
- la L.R. n.45/2016 recante *"Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2017 – 2019"*;
- il Regolamento regionale n. 3/2016 "*Esercizio, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici sul territorio regionale*" approvato con DGR n. 47/2016 pubblicato sul BURC n. 24 del 02.03.2016;
- il Regolamento regionale n. 13/2016 "*Regolamento regionale n. 3/2016 "Esercizio, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici sul territorio regionale - Modifiche"* approvato con DGR n. 363/2016 e pubblicato sul BURC n. 97 del 29.09.2016, parte I;
- il Regolamento regionale n. 9/2017 "*Modifiche al regolamento regionale 1 marzo 2016, n. 3 (disposizioni e criteri per l'esercizio, il controllo, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici)*" approvato con DGR n. 154/2017 pubblicato sul BURC n. 38 del 28.04.2017;



Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

- il decreto dirigenziale n. 2905 del 21.03.2016 "*Regolamento regionale n. 3/2016 "Esercizio, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici sul territorio regionale" approvato con DGR n. 47/2016. Adempimenti*";

**CONSIDERATO CHE** con decreto dirigenziale n. 8241 del 09.07.2019 è stata approvata la "*Manifestazione di interesse finalizzata alla formazione di un elenco dei soggetti idonei all'espletamento delle funzioni di ispettore degli impianti termici ricadenti nei territori in cui l'amministrazione regionale risulta Autorità competente ai sensi dell'art. 1 c. 2 lett. c) del Regolamento regionale n. 3/2016 e s.m.i.*";

**DATO ATTO CHE**

- con la manifestazione di interesse in questione, l'Amministrazione regionale ha inteso procedere alla formazione di un elenco di operatori economici in possesso dei requisiti previsti dal DPR n. 74/2013, cui affidare, ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del dlgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., il servizio di "Ispezione degli impianti termici" (così come previsto dal DPR 412/93 e s.m.i. e dal DPR 74/2013) per i territori in cui l'amministrazione regionale risulta Autorità competente ai sensi dell'art. 1 c. 2 lett. c) del Regolamento regionale n. 3/2016 e s.m.i.;
- la manifestazione di interesse era rivolta a professionisti singoli, professionisti associati (studi professionali e società di professionisti) nelle forme di legge ex D.M. n. 34/2013 ai sensi dell'art. 10 c. 10 della L. n. 183/2011 e ai soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i (imprese/società);
- il punto 5.2 della manifestazione di interesse prevedeva che le domande di ammissione fossero trasmesse a mezzo PEC all'indirizzo: dipartimento.seap@pec.regione.calabria.it a pena di inammissibilità entro il 15° giorno successivo a quello della pubblicazione della manifestazione d'interesse sui portali regionali http://www.regione.calabria.it/website/organizzazione/dipartimento12/ e http://portal.calabria.iter-web.it/;
- la manifestazione di interesse è stata pubblicata sui predetti portali giorno 23.07.2019 e pertanto il termine per la presentazione delle domande è scaduto giorno 07.08.2019;
- la manifestazione di interesse è stata altresì pubblicata sul BURC n.79 del 23.07.2019 – Parte terza;
- il responsabile del Procedimento ha trasmesso in data 23.08.2019 l'esito delle verifiche di ammissibilità previste dal punto 6.1. della manifestazione di interesse;
- con decreto dirigenziale n. 10646 del 04.09.2019, per come rettificato con decreto dirigenziale n. 11240 del 18.09.2019, è stata nominata la commissione per lo svolgimento del colloquio previsto al punto 6.2 della manifestazione di interesse;
- in data 18 settembre 2019 presso la sede del Settore Politiche energetiche si è tenuto il predetto colloquio;
- la commissione, giusto verbale del 18.09.2019, si è determinata per l'idoneità di tutti gli operatori economici ammessi;
- il punto 6.4 dell'Avviso prevede che l'elenco degli operatori idonei debba essere ordinato attribuendo i punteggi per come segue:
  - esperienza maturata in materia di ispezione di impianti termici: punti 2 per ogni anno o frazione di anno superiore a mesi 6 di attività effettuata;
  - conoscenza del software regionale per la gestione degli impianti termici denominato CIT-CAL: ulteriori punti 1 per ogni anno o frazione di anno superiore a mesi 6 di utilizzo del software CIT-CAL.
- l'Avviso non prevede, per i candidati che hanno conseguito lo stesso punteggio (ex aequo), un ulteriore livello di priorità;
- in data 29.09.2019 il responsabile del procedimento, previo calcolo dei punteggi da attribuire a ciascun operatore economico, ha trasmesso l'esito delle verifiche istruttorie ordinando l'elenco, in caso di parità di punteggio tra i candidati, secondo l'ordine alfabetico;

**RITENUTO**, per quanto esposto, di dover:

- approvare l'elenco degli operatori economici previsto dalla manifestazione di interesse di cui al decreto dirigenziale n. 8241 del 09.07.2019, organizzato, in caso di parità di punteggio tra i diversi operatori, secondo l'ordine alfabetico (Allegato 1);



Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

- dare atto che l'ordinamento alfabetico disposto in caso di parità di punteggio non costituisce criterio di priorità alla contrattualizzazione;
- rinviare la verifica di quanto dichiarato da ciascun candidato nella domanda di ammissione e nel curriculum alla stessa allegato alla fase antecedente alla stipula del contratto, per come disposto dal punto 6.6 della manifestazione di interesse;

**CONSIDERATO CHE**

- col succitato decreto dirigenziale n. 8241/2019 si è stabilito di contrattualizzare, nella fase di avvio della campagna di ispezioni 2019-2020, n. 10 ispettori;
- col medesimo decreto dirigenziale n. 8241/2019 sono state effettuate prenotazioni di impegno di spesa per la complessiva somma di €.400.000,00;
- con l'approvazione dell'elenco in questione e la predetta previsione di contrattualizzare n. 10 ispettori sono determinate le somme da pagare, i soggetti creditori, le ragioni del debito nonché le scadenze delle obbligazioni e che, pertanto, occorre costituire il vincolo sulle previsioni di bilancio attraverso la registrazione di impegni di spesa;

**RILEVATO CHE** in termini di accertamento di entrata e di prenotazioni di impegno di spesa:

- relativamente all'annualità 2019:
  a) con decreto dirigenziale n. 5516 del 06.05.2019 è stata accertata la complessiva somma di €.170.261,00 (centosettantamiladuecentosessantuno/00) sul pertinente capitolo di entrata E3402003101, somma già incassata;
  b) con decreto dirigenziale n. 8241 del 09.07.2019 è stata:
     - accertata la complessiva somma di €.77.438,00 (settantasettemilaquattrocentotrentotto/00) sul pertinente capitolo di entrata E3402003101, somma già incassata;
     - effettuata una prenotazione di impegno di spesa per €.200.000,00, prenotazione n. 7095/2019;
     - relazionata l'intera somma di €.170.261,00 accertata con decreto dirigenziale n. 5516/2019 e quota parte (€. 29.739,00) della somma di €.77.438,00 accertata con lo stesso decreto n. 8241/2019 alla prenotazione di impegno n. 7095/2019 di €.200.000,00;
  a) con decreto dirigenziale n. 14005 del 13.11.2019 è stata accertata la complessiva somma di €. €.92.862,39 (novantaduemilaottocentosessantadue/39) sul pertinente capitolo di entrata E3402003101, somma già incassata;
- relativamente all'annualità 2020:
  a) con decreto dirigenziale n. 8241 del 09.07.2019 è stata:
     - accertata la complessiva somma di €.200.000,00 (duecentomila/00) sul pertinente capitolo di entrata E3402003101;
     - relazionata l'intera somma di €.200.000,00 accertata con lo stesso decreto n. 8241/2019 alla prenotazione di impegno n.636/2020 di pari importo;

**DATO ATTO** che, in accordo con l'Avviso pubblico approvato con decreto n. 8241/2019, i contratti verranno stipulati ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

**RITENUTO** opportuno stabilire l'importo del contratto da stipulare con ciascun operatore economico in €.39.500,00 - oltre "IVA al 22%" per €.8.690,00 e "Contributo cassa previdenza" per €.2.2.10,00 - per un impegno complessivo di risorse di bilancio di €.50.400,00;

**CONSIDERATO CHE**

- per consentire la contrattualizzazione di n. 10 ispettori tenendo conto delle predette voci "IVA" e "Contributo cassa previdenza" la somma complessiva effettivamente da impegnare, diversamente da quanto preventivato col citato decreto dirigenziale n. 8241/2019 (€.400.000,00), assomma a complessivi €.504,00,00 (cinquecentoquattromila/00) ripartiti equamente tra le annualità 2019 (€.252.000,00) e 2020 (€.252.000,00);



Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

- sul capitolo di entrata E3402003101 occorre pertanto accertare, per l'annualità 2020, l'ulteriore somma di €.52.000,00;
- le suddette somme sono imputabili agli esercizi finanziari in cui la Regione provvede ad impegnare la spesa;

**RITENUTO DI DOVER**

- **accertare**, ai sensi dell'art. 53 del D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., allegato 4/2 - principio 3.2, l'ulteriore entrata complessiva di €.52.000,00 sul capitolo di entrata E3402003101 per l'esercizio finanziario 2020, proposta di accertamento n. 486/2020;
- **azzerare** le precedenti prenotazioni di impegno di spesa n. 7095/2019 (€.200.000,00) e n.636/2020 (€.200.000,00) assunte con decreto dirigenziale n. 8241/2019, azzeramento necessario per consentire l'assunzione di impegni di spesa per complessivi €.504.000,00 equamente ripartiti tra le annualità 2019 (€.252.000,00) e 2020 (€,252.000,00);
- **impegnare** per gli esercizi finanziari 2019 e 2020 la complessiva somma di €.504.000,00 sul capitolo di spesa n. U3201041312 per come segue:
    - €.252.000,00 per l'esercizio finanziario 2019, proposta di impegno n.8343/2019;
    - €.252.000,00 per l'esercizio finanziario 2020, proposta di impegno n.756/2020;
- **relazionare**, per l'anno 2019, gli accertamenti effettuati con precedenti decreti n.5516/2019 e n. 14005/2019, per la complessiva somma di €.252.000,00, alla proposta di impegno di spesa n.8343/2019 di pari importo assunta anch'essa col presente atto, come da tabella riportata in Allegato 2;
- **relazionare**, per l'anno 2020, l'accertamento n.415/2020 effettuato con decreto n. 8241/2019 e l'accertamento n.486/2020 assunto col presente atto, di importo complessivo pari ad €.252.000,00, alla proposta di impegno di spesa n.756/2020 di pari importo;

**DATO ATTO CHE** ai sensi dell'art. 4 della L.R. n. 47/2011, l'onere finanziario derivante dal presente decreto trova copertura sul predetto capitolo di spesa U3201041312;

**VALUTATO** che la realizzazione delle attività ed il relativo pagamento avverrà nel corso degli esercizi finanziari 2019 e 2020;

**RISCONTRATA**, altresì, la perfetta rispondenza al principio della competenza finanziaria potenziato, delle obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto, la cui esigibilità è accertata nell'esercizio finanziario dell'anno in corso*;*

**ATTESTATA**, da parte del dirigente che sottoscrive il presente atto, la rispondenza delle obbligazioni giuridiche ivi assunte, la cui esigibilità è accertata negli esercizi finanziari 2019 e 2020, al principio della competenza finanziaria potenziata;

**DATO ATTO** che si provvederà agli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 23 del d.lgs. n. 33 del 2013 e alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi dell'art. 7 bis comma 3 del d.lgs. n. 33 e s.m.i.;

**RITENUTO** altresì di dover approvare lo schema di contratto regolante i rapporti tra amministrazione regionale e ciascun operatore economico;

**VISTO** l'allegato schema di contratto (allegato 3);

**VISTI:**

- la proposta di accertamento n. 486/2020 allegate al presente atto;
- le proposte di impegno n. 8343/2019 e n.756/2020;



Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

- la Legge n. 241 del 07.08.1990;
- il Decreto Legislativo n. 159 del 06.09.2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;
- il D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 “Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa”;
- il Decreto Legislativo n. 196 del 30.06.2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.04.2016 relativo alla “Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) “;
- il Decreto Legislativo n. 101 del 10.08.2018 di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del citato regolamento (UE) 2016/679;
- la Legge regionale n. 7 del 13.05.1996 “Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla dirigenza regionale” e succ. modificazione ed integrazioni;
- il Decreto Legislativo n. 165 del 30.03.2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e s.m.i.;
- la D.G.R. n. 2661 del 21.06.1999 “Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla legge Regionale n° 7/96 e dal D.Lgs. 29/93 e successive modificazioni ed integrazioni”;
- il D.P.G.R. n. 354 del 21.06.1999 “Separazione dell’attività amministrativa d’indirizzo e di controllo da quella di gestione”;
- la L.R. n. 8/2002;
- la D.G.R. n. 63 del 15.02.2019 recante “Struttura Organizzativa della Giunta Regionale – approvazione. Revoca della struttura organizzativa approvata con DGR n. 541/2015 e s.m.i.”;
- il D.D.G. n. 3504 del 20.03.2019 avente ad oggetto: “Dipartimento “Sviluppo Economico – Attività Produttive” - adempimenti conseguenti alla D.G.R. n. 63 del 15 febbraio 2019 di approvazione della nuova struttura organizzativa della Giunta Regionale;
- la D.G.R n.186 del 21.05.2019 “D.G.R. n. 63 del 15 febbraio 2019: Struttura organizzativa della Giunta Regionale - approvazione. Revoca della Struttura organizzativa approvata con D.G.R. n.541/2015 e s.m.i. - Pesatura delle posizioni dirigenziali e determinazioni delle relative fasce di rischio”;
- il D. Lgs. n. 118/2011;
- la D.G.R. n. 648 del 21.12.2018 “Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario della regione Calabria per gli anni 2019 - 2021 (artt. 11 e 39, c.10, d.lgs 23.6.2011, n.118)”
- la D.G.R. n. 649 del 21.12.2018 “Bilancio finanziario gestionale della regione Calabria per gli anni 2019 - 2021 (art.39, c.10, d.lgs 23.6.2011, n.118)”;
- le leggi regionali del 21 Dicembre 2018, n. 47 “Provvedimento Generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (collegato alla manovra di finanza regionale per l ‘anno 2019)”, n. 48 “Legge di Stabilità regionale 2019” e n. 49 “Bilancio di Previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2019/2021” pubblicate sul BURC n. 129 del 21 dicembre 2018;
- la D.G.R. n. 227 del 06.06.2019 con la quale il dott. Carmelo Barbaro è stato individuato come Dirigente Generale del Dipartimento “Sviluppo Economico, Attività Produttive”;
- il D.P.G.R. n. 81 del 24.06.2019 con il quale è stato conferito al dott. Carmelo Barbaro l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento “Sviluppo Economico, Attività Produttive”;
- il D.D.G. n. 8349 dell’ 11.07.2019 ed il successivo D.D.G. n. 13834 dell’ 11.11.2019 con i quali sono state conferite al Dott. Felice Iracà , ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7, e ss.mm.ii., le funzioni di Dirigente Generale Vicario del Dipartimento “Sviluppo Economico e Attività Produttive”;



Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

- il D.D.G. n. 7307 del 18.06.2019 ed i successivi D.D.G. n. 12130 del 07.10.2019 e n. 13834 dell'11.11.2019 con i quali è stato assegnato l'incarico di dirigente del Settore "Politiche energetiche" all'avv. Maria Rosaria Mesiano;

All'esito dell'istruttoria compiuta dalla struttura interessata, su espressa dichiarazione di legittimità e regolarità amministrativa dell'atto resa dal responsabile del procedimento e dal dirigente del settore

**D E C R E T A**

- **di approvare** l'elenco degli operatori economici idonei all'espletamento delle funzioni di ispettore degli impianti termici ricadenti nei territori in cui l'amministrazione regionale risulta Autorità competente ai sensi dell'art. 1 c. 2 lett. c) del Regolamento regionale n. 3/2016 e s.m.i. selezionati nell'ambito della manifestazione di interesse approvata con decreto dirigenziale n. 8241/2019 (allegato 1);
- di dare atto, in accordo con l'Avviso pubblico approvato con decreto n. del .., che i contratti verranno affidati ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- **di dare atto che**, in accordo con l'Avviso pubblico approvato con decreto n. 8241/2019, i contratti verranno stipulati ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- **di stabilire** in €.39.500,00 - oltre "IVA al 22%" per €.8.690,00 e "Contributo cassa previdenza" per €.2.2.10,00 - per un impegno complessivo di risorse di bilancio di €.50.400,00 – il valore del contratto da stipulare con ciascun operatore economico;
- **di determinare**, in conformità con quanto stabilito con decreto dirigenziale n. 8241/2019 in numero 10 unità gli operatori da contrattualizzare per la fase di avvio della campagna di ispezioni 2019-2020, per un costo complessivo massimo di €.504.000,00;
- **di accertare**, ai sensi dell'art. 53 del D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., allegato 4/2 - principio 3.2, l'ulteriore entrata di €.52.000,00 sul capitolo di entrata E3402003101 per l'anno 2020, accertamento n. 486/2020 con causale "DEBITORI DIVERSI";
- **di azzerare** le precedenti prenotazioni di impegno di spesa n. 7095/2019 (€.200.000,00) e n. 636/2020 (€.200.000,00) assunte con decreto dirigenziale n. 8241/2019 per procedere alla assunzione di impegni di spesa per complessivi €.504.000,00, equamente ripartiti tra le annualità 2019 (€.252.000,00) e 2020 (€.252.000,00);
- **di impegnare** per gli esercizi finanziari 2019 e 2020 la complessiva somma di €.504.000,00 sul capitolo di spesa n. U3201041312 per come segue:
    - €.252.000,00 per l'esercizio finanziario 2019, proposta di impegno n.8343/2019;
    - €.252.000,00 per l'esercizio finanziario 2020, proposta di impegno n.756/2020;
- **di relazionare**, per l'anno 2019, gli accertamenti effettuati con precedenti decreti n.5516/2019, n. 8241/2019 e n. 14005/2019, per la complessiva somma di €.252.000,00, alla proposta di impegno di spesa n.8343/2019, di pari importo, assunta anch'essa col presente atto, come da tabella riportata in allegato 2;
- **di relazionare**, per l'anno 2020, l'accertamento n.415/2020 effettuato con decreto n. 8241/2019 e l'accertamento n.486/2020 assunto col presente atto, di importo complessivo pari ad €.252.000,00, alla proposta di impegno di spesa n.756/2020 di pari importo;
- **di approvare** l'allegato schema di contratto (allegato 3);
- **di dare atto**, ai sensi del punto 6.6 della manifestazione di interesse approvata con decreto dirigenziale n. 8241/2019, che la verifica di quanto dichiarato da ciascun candidato nella domanda di ammissione e nel curriculum verrà effettuata antecedentemente alla stipula di ciascun contratto;
- **di provvedere** alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11;
- **di provvedere** alla pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo regionale da proporsi entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporsi entro 120 giorni.



Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
**DE ROSE FRANCESCO**
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente
**MESIANO MARIA ROSARIA**
(con firma digitale)



Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

**R E G I O N E  C A L A B R I A**
*REGIONE CALABRIA*
*GIUNTA REGIONALE*

*DIPARTIMENTO BILANCIO, PATRIMONIO E FINANZE*
*SETTORE Gestione Entrate*

**N. 761/2019**
**DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO-ATTIVITA' PRODUTTIVE (SEAP) SETTORE 06 - POLITICHE ENERGETICHE**

**OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DEI SOGGETTI IDONEI ALL'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI DI ISPETTORE DEGLI IMPIANTI TERMICI DI CUI AL DD N. 8241/2019. APPROVAZIONE ELENCO E SCHEMA DI CONTRATTO. IMPEGNI DI SPESA.**

**SI ESPRIME**

VISTO di regolarità contabile, in ordine all'entrata, in conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

Catanzaro, 09/12/2019

Sottoscritta dal Dirigente del Settore
STEFANIZZI MICHELE
(con firma digitale)

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

**R E G I O N E  C A L A B R I A**
*REGIONE CALABRIA*
*GIUNTA REGIONALE*

*DIPARTIMENTO BILANCIO, PATRIMONIO E FINANZE*
*SETTORE Ragioneria Generale – Gestione Spese*

**N. 761/2019**
**DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO-ATTIVITA' PRODUTTIVE (SEAP) SETTORE 06 - POLITICHE ENERGETICHE**

**OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DEI SOGGETTI IDONEI ALL'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI DI ISPETTORE DEGLI IMPIANTI TERMICI DI CUI AL DD N. 8241/2019. APPROVAZIONE ELENCO E SCHEMA DI CONTRATTO. IMPEGNI DI SPESA.**

**SI ESPRIME**

VISTO di regolarità contabile, in ordine alla spesa, attestante la copertura finanziaria, in conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

Catanzaro, 10/12/2019

Sottoscritta dal Dirigente del Settore
GIORDANO UMBERTO ALESSIO
(con firma digitale)

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

# Allegato 1

| N. | POSIZIONE IN GRADUATORIA | OPERATORE ECONOMICO | TIPOLOGIA | ISPETTORE INDIVIDUATO | P. IVA | PUNTEGGIO ATTRIBUITO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | *Attività effettuata* | *Uso CIT-CAL* | Punteggio TOTALE |
| 1 | 1 | Organismo Ispezioni Impianti Termici - ROMA | Società | CAPORUSSO EUSTACHIO | [redacted] | *25* | *4* | **29** |
| 2 | 2 | ANASTASIO LUIGI | Ditta individuale | ANASTASIO LUIGI | [redacted] | *20* | *2* | **22** |
| 3 | 2 | RIZZUTI RENATO | Ditta individuale | RIZZUTI RENATO | [redacted] | *20* | *2* | **22** |
| 4 | 3 | AUDIA GIOVANNI | Ditta individuale | AUDIA GIOVANNI | [redacted] | *18* | *2* | **20** |
| 5 | 3 | BEVAGNA FRANCESCO | Ditta individuale | BEVAGNA FRANCESCO | [redacted] | *18* | *2* | **20** |
| 6 | 3 | IOZZOLINO IGNAZIO | Ditta individuale | IOZZOLINO IGNAZIO | [redacted] | *18* | *2* | **20** |
| 7 | 3 | MARINO MICHELE | Ditta individuale | MARINO MICHELE | [redacted] | *18* | *2* | **20** |
| 8 | 3 | SPOSATO LEONARDO | Ditta individuale | SPOSATO LEONARDO | [redacted] | *18* | *2* | **20** |
| 9 | 4 | Nec New Energy Company S.r.l. - ROMA | Società | LABATE GIUSEPPE | [redacted] | *8* | *1* | **9** |
| 10 | 5 | LUCHETTA ALESSANDRO | Ditta individuale | LUCHETTA ALESSANDRO | [redacted] | *4* | *2* | **6** |

# CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO

L' anno _____ il giorno _____ del mese di _____ presso la sede del Dipartimento "Sviluppo Economico - Attività Produttive" della Regione Calabria,

**TRA**

la **Regione Calabria** C.F. **022053940793**, di seguito e per brevità denominata "Regione", rappresentata dal dott. …….. , nella qualità di Dirigente Generale del Dipartimento "Sviluppo Economico– Attività Produttive", nato a **……** il **……**, domiciliato per la carica presso la sede stesso Dipartimento

**E**

il professionista sig. …. / **…… la ditta/ società ……** (di seguito "prestatore d'opera") nato a ..... il **……** e residente in **……** (**….**), via **……** n…., cod. fisc. ..... **,** P.IVA .....

**PREMESSO CHE**

- con decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74, entrato in vigore il 12 luglio 2013, è stata data piena attuazione alla normativa europea di riferimento per la prestazione energetica nell'edilizia, con particolare riferimento agli artt. 8, 9 e 10 della Direttiva 2002/91/CE nonché agli artt. 14, 15, 16 e 17 della Direttiva 2010/31/UE inerenti alle ispezioni degli impianti di riscaldamento e di condizionamento d' aria;
- con decreto 10 febbraio 2014 il Ministero dello Sviluppo Economico ha approvato sia il modello del "Libretto di impianto per la climatizzazione", di cui dovranno essere dotati tutti gli impianti termici, sia i modelli di "Rapporto di controllo di efficienza energetica" che dovranno essere utilizzati in occasione degli interventi di controllo e manutenzione nonché di efficienza energetica;
- tra le funzioni riassunte dall'amministrazione regionale ai sensi dell'art. 1. c. 1 della l.r. n.14/2015, risulta esservi "il controllo sul rendimento e sul risparmio energetico degli impianti termici e l'uso razionale dell'energia, per la parte di territorio comprendente Comuni con una popolazione inferiore ai quarantamila abitanti in coerenza con quanto previsto dall'art. 31 della legge 10/1991", funzione già trasferita ai sensi dell'art. 38 c.1 lett. c) della l.r. n. 34/2002 alle amministrazioni provinciali;
- con DGR n. 561/2015 "Esercizio, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici sul territorio regionale - Atto di indirizzo" la Giunta Regionale ha autorizzato il Dipartimento ad adottare gli atti necessari ad assicurare la continuità delle attività di accertamento ed ispezione degli impianti nei territori

per i quali l'amministrazione stessa risulta Autorità competente;

- con DGR n 47 del 24.02.2016 è stato approvato il Regolamento regionale n. 3 "Esercizio, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici sul territorio regionale", pubblicato sul BURC n. 24 del 02.03.2016, parte I;
- con DGR n. 363/2016 è stato approvato il Regolamento regionale n. 13/2016 "Modifiche al regolamento regionale 01 marzo 2016, n. 3 “disposizioni e criteri per l’esercizio, il controllo, la manutenzione e l’ispezione degli impianti termici", pubblicato sul BURC n. 97 del 29.09.2016;
- con decreto dirigenziale n. 8241 del 09.07.2019 è stata approvata la “Manifestazione di interesse finalizzata alla formazione di un elenco dei soggetti idonei all’espletamento delle funzioni di ispettore degli impianti termici ricadenti nei territori in cui l'amministrazione regionale risulta Autorità competente ai sensi dell'art. 1 c. 2 lett. c) del Regolamento regionale n. 3/2016 e s.m.i.”;
- con decreto dirigenziale n. …….. del …… è stato approvato l’esito della predetta manifestazione d’interesse ed è stato approvato lo schema di contratto;
- il sig. ……. / la ditta / la società ..... risulta in posizione utile per l’attribuzione dell’incarico di “Ispettore di impianti termici”,
- il sig. ……./ la ditta / la società ..... ha comunicato la propria disponibilità ad assumere l’incarico;

**TUTTO CIÒ PREMESSO**

la Regione conferisce al prestatore d’opera il servizio di ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva, ai sensi delle suddette leggi secondo le modalità e le condizioni specificate nel presente contratto e nell’allegato disciplinare.

## ART. 1 PREMESSE

Le premesse e l’allegato disciplinare formano parte integrante del presente contratto.

## ART. 2 OGGETTO E NATURA DEL RAPPORTO DI LAVORO

Il prestatore d’opera dovrà garantire lo svolgimento delle attività di ispezione degli impianti termici ricadenti nei territori per i quali la Regione Calabria è Autorità competente secondo le modalità meglio dettagliate nell'allegato Disciplinare.

Le attività di ispezione verranno assicurate dal tecnico ispettore abilitato sig. …… già indicato in sede di presentazione di istanza di partecipazione alla manifestazione di interesse approvata con D.D. n. 8241/2019.

Il rapporto di lavoro ha natura di contratto di lavoro autonomo.

Il rapporto non comporterà alcun vincolo di subordinazione ed il prestatore d’opera non sarà sottoposto al potere direttivo, gerarchico e disciplinare della Regione fermo restando che per la realizzazione delle attività dovrà coordinarsi con le esigenze e l'organizzazione della Regione e sarà tenuto al conseguimento degli obiettivi prefissati dalla stessa attraverso Piani di Attività o lavoro dai quali emergano esplicitamente gli obiettivi e i risultati attesi e le attività da realizzare.

Il Dirigente del competente Settore regionale è responsabile della verifica dell'esecuzione e del buon esito del rapporto di lavoro.

Il prestatore d’opera dichiara di possedere tutti i mezzi e l'organizzazione necessaria per l'espletamento delle attività in oggetto.

## ART. 3 - COMPETENZE DEL PRESTATORE D'OPERA

Il prestatore d'opera svolgerà l'incarico in stretto contatto con il personale regionale effettuando le verifiche sugli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva mediante l'utilizzo di proprie apposite strumentazioni elettroniche di misura conformi alle norme di legge e propri mezzi di trasporto.

Il risultato dell'ispezione verrà registrato sul "Rapporto di prova" secondo le procedure indicate all'art. 11 del Regolamento regionale n. 3/2016, nell'allegato disciplinare e negli atti eventualmente emanati dall'amministrazione regionale.

Le modalità di realizzazione delle ispezioni e le competenze attribuite al prestatore d'opera sono disciplinate nel dettaglio nell'allegato disciplinare al quale si rimanda.

Il prestatore d'opera potrà altresì essere chiamato a svolgere attività di accertamento dei rapporti di efficienza energetica.

## ART. 4 - COMPETENZE DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE

L'Amministrazione regionale assicurerà le condizioni necessarie al prestatore d'opera per l'espletamento dei propri compiti.

L'Amministrazione regionale si impegna a:

- trasmettere al prestatore d'opera i nominativi dei titolari e l'ubicazione degli impianti presso i quali dovranno essere effettuate le verifiche;
- concordare con il prestatore d'opera il programma delle suddette verifiche;
- mettere a disposizione del prestatore d'opera apposito materiale per l'informazione degli utenti;
- trasmettere all'utente il preavviso di visita di controllo tramite Racc. A.R. o P E C secondo il programma concordato con il prestatore d'opera;
- predisporre ed assolvere a tutto ciò che è previsto dall'apposito Regolamento regionale n. 3/2016 con la sola esclusione delle attività previste in capo al prestatore d'opera al precedente articolo;
- aggiornare il prestatore d'opera circa eventuali modifiche regolamentari-normative sia a livello nazionale che regionale.

L'Amministrazione regionale potrà variare a suo insindacabile giudizio i modelli predisposti per l'espletamento del servizio purché non vengano modificate sostanzialmente le procedure previste dal presente contratto.

## ART. 5 - DURATA ED IMPORTO DELL'INCARICO

L'incarico decorre dalla data della firma del presente contratto fino al 31.12.2019 ed ha un valore economico massimo pari ad € 40.000,00 (quarantamila) complessivi al netto di IVA e cassa, se dovute.

È facoltà dell'amministrazione regionale disporre la proroga temporale del presente contratto rimanendo fermo l'importo massimo su riportato.

Il prestatore d'opera non avrà diritto a percepire emolumenti ulteriori rispetto al compenso stabilito nè al rimborso delle spese sostenute nell'espletamento delle proprie prestazioni rimanendo pertanto tutte le spese a suo esclusivo carico.

Il corrispettivo unitario, calcolato per ogni singola verifica di impianto termico per la climatizzazione invernale ed estiva, è fissato nella misura del 30% dell'importo riportato in allegato 6 "*Tariffe ispezioni con addebito*" al Regolamento regionale n. 3/2016.

Per le attività di verifica documentale di seguito elencate, al prestatore d'opera verrà altresì riconosciuto un corrispettivo unitario proporzionale all'importo minimo riportato in allegato 6 "*Tariffe*

*ispezioni con addebito*" al Regolamento regionale n. 3/2016 per come segue:

- verifica preliminare della documentazione e conseguente impossibilità di effettuare la verifica in loco per cause non imputabili al prestatore d'opera (10 % dell'importo minimo);
- accertamento disposto dai competenti uffici regionali del rapporto di efficienza energetica (5 % dell'importo minimo).

Le parti convengono che i corrispettivi su individuati risultano proporzionati alla quantità ed alla qualità delle attività da eseguire.

Di seguito si riporta la tabella di sintesi dei corrispettivi unitari:

| **Tipologia impianto** | **Potenza termica complessiva** [kW] | **Importo prestazione** |
|---|---|---|
| Impianto con generatore di calore, pompe di calore, macchine frigorifere | 10≤ P<35 | € 45,00 |
| | 35≤ P<100 | € 75,00 |
| | 100≤ P<350 | € 105,00 |
| | P ≥ 350 | € 120,00 |
| Micro-cogenerazione e cogenerazione | $P_{el}$<50 | € 105,00 |
| | 50≤ $P_{el}$<1000 | € 120,00 |
| | $P_{el}$≥1000 | € 180,00 |
| Mancata verifica in loco | | € 15,00 |
| Centrali termiche dotate di più generatori.<br>Maggiorazione per ciascuna verifica (ispezione) effettuata sui generatori successivi al primo (NB: da riconoscere solo in presenza di prova dei fumi) | | € 45,00 per ciascun generatore controllato in aggiunta al primo. |
| Verifica documentale (accertamento) | | € 7,50 |

Gli importi sono sempre da intendersi al netto di IVA e cassa, se dovuti.

Resta espressamente convenuto che la liquidazione delle competenze è subordinata alla verifica delle prestazioni effettuate.

## ART. 6 - RISERVATEZZA

Il prestatore d'opera è tenuto ad osservare la massima riservatezza su informazioni, documenti o altro tipo di materiale prodotto direttamente dalla Regione ovvero proveniente da altre Amministrazioni o altri soggetti, di cui viene in possesso nell' espletamento delle attività, nonché sui risultati, anche parziali, della propria attività, in qualsiasi forma (cartacea, informatica, ecc.), fatto salvo il caso in cui la Regione ne disponga la diffusione secondo le modalità ritenute più opportune nei termini di legge.

L'inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo comporterà la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 1456 c.c.

Il prestatore d'opera è obbligato a rispettare i vincoli di cui al D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. ed al D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 nonché al Regolamento U.E. 2016/679 "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati" (GDPR) in materia di sicurezza e riservatezza del trattamento dei dati.

## ART. 7 - CESSAZIONE E RISOLUZIONE DEL RAPPORTO

Alla scadenza del termine indicato al precedente art. 5 il presente contratto si intenderà cessato senza necessità di ulteriori comunicazioni da parte della Regione.

La Regione potrà procedere alla risoluzione unilaterale del presente contratto:

- per gravi e/o persistenti inadempimenti degli obblighi assunti dal prestatore d'opera con la sottoscrizione del presente atto;
- in tutte le casistiche espressamente previste dal "Codice di comportamento" adottato - a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 - dalla Regione Calabria con DGR n. 244 del 16.06.2014, integrativo del Codice di Comportamento approvato con DPR n. 62 del 16 aprile 2013.

Qualora l'esecuzione dell'attività convenuta non proceda secondo le condizioni concordate, l'Amministrazione regionale si riserva di fissare un congruo termine (di norma pari a giorni sette) affinché il prestatore d'opera possa conformarsi alle condizioni predette. Trascorso inutilmente tale termine, l'Amministrazione regionale potrà contestualmente risolvere il contratto, fatta salva l'azione di danni.

All'atto della cessazione del presente rapporto di lavoro, per qualsiasi causa, la Regione non corrisponderà al prestatore d'opera alcuna somma, indennizzo, buonuscita o altra indennità comunque ricollegabile, anche indirettamente, alla cessazione del presente contratto.

In aggiunta alle cause di risoluzione su menzionate ed a quelle previste dalla normativa vigente, si conviene che l'Amministrazione regionale avrà diritto di considerare risolto di diritto, senza preavviso, il presente contratto nei seguenti casi:

- ritardo nella trasmissione della polizza assicurativa o qualora il prestatore d'opera proceda alla realizzazione delle ispezioni prima della consegna all'amministrazione regionale della predetta polizza o con la stessa polizza scaduta;
- accertata frode ai sensi del Codice Civile;
- qualora il prestatore d'opera utilizzi, diffonda dati, informazioni, documenti, modulistica e quant'altro sia diretta risultanza dei compiti assegnati per finalità estranee all'esecuzione del presente contratto;
- mutata situazione normativa incompatibile con l'esecuzione del presente contratto;
- violazione dei principi di legalità e trasparenza;
- esecuzione negligente dell'incarico dalla quale sia derivato danno morale o materiale all'Amministrazione regionale;
- impossibilità sopravvenuta definitiva della prestazione del prestatore d'opera;
- oggettiva inidoneità professionale del prestatore d'opera;
- subappalto delle attività, espressamente escluso dal presente contratto.

Le parti hanno facoltà di recedere dal presente contratto, mediante lettera raccomandata A/R o PEC da inviarsi con preavviso di almeno 30 giorni.

## ART. 8 - INCOMPATIBILITA'

Il prestatore d'opera (ovvero l'ispettore abilitato nel caso di contratto stipulato con ditta o società), pena la risoluzione anticipata di diritto dal presente contratto, dovrà soddisfare tutti i requisiti minimi professionali di cui all'Allegato C del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 74.

Il prestatore d'opera non dovrà effettuare in alcun modo opera di promozione o propaganda di servizi e/o forniture di qualsiasi natura o consistenza.

È fatto assoluto divieto di subappalto delle prestazioni, pena l'immediata risoluzione del contratto[1].

## ART. 9 - CASI PARTICOLARI

Qualora il prestatore d'opera riscontri, in occasione della verifica, carenze tali da compromettere la sicurezza o il verificarsi di condizioni di pericolo immediato, il prestatore d'opera stesso si intende autorizzato ad operare autonomamente al fine di salvaguardare la pubblica incolumità: con la diffida all'utilizzo dell'impianto, l'immediata segnalazione all'amministrazione regionale in quanto Autorità Competente, che potrà attivare la procedura di chiusura dell'impianto con il coinvolgimento degli enti competenti in materia.

## ART. 10 - DELEGA DI PUBBLICA FUNZIONE

Nell'esercizio delle attività previste dal presente contratto il prestatore d'opera assume la qualità di incaricato di pubblico servizio. Allo stesso verrà consegnato apposito tesserino d'identificazione che durante il proprio esercizio dovrà tenere ben visibile.

## ART. 11 - RESOCONTO VERIFICHE

Il prestatore d'opera fornirà ogni mese all'Amministrazione regionale un resoconto sull'attività di controllo degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva, con indicazione di sintesi (numero dei controlli effettuati, indici statistici dei valori rilevati, ecc.) e di dettaglio (esiti dei controlli sugli impianti, elenchi, ecc.) nel rispetto dell'allegato disciplinare.

L'Amministrazione regionale si riserva in ogni momento la verifica dell'attuazione del servizio prestato tramite proprio personale.

## ART. 12 - PAGAMENTI

Il pagamento dei corrispettivi verrà effettuato al raggiungimento di un importo minimo pari al 20% dell'importo e successivamente a presentazione di fattura intestata all'Amministrazione regionale, corredata dell'elenco dei Rapporti di Prova e della documentazione descritta ai precedenti articoli e nel disciplinare allegato.

Espletate le verifiche sulle documentazioni presentate, l'Amministrazione regionale entro i successivi 30 gg. provvederà ai relativi pagamenti.

## ART. 13 - RESPONSABILITA' CIVILI E PENALI

Il prestatore d'opera è ritenuto responsabile civilmente e penalmente di qualunque evento dannoso prodotto nel corso dei controlli.

A tal fine il prestatore d'opera deve stipulare o aver stipulato polizza di assicurazione per danni a terzi secondo quanto riportato nell'allegato Disciplinare.

È fatto comunque obbligo al prestatore d'opera di rimettere all'Amministrazione regionale copia della polizza assicurativa entro e non oltre n. 1 (uno) mese dalla stipula del presente contratto e comunque prima che vengano iniziati gli accertamenti o le ispezioni.

[1] Nel caso di contratto stipulato con impresa/società è ammessa per una sola volta nell'ambito della durata contrattuale la sostituzione con altro ispettore avente esperienza almeno pari a quella posseduta dall'ispettore indicato nell'istanza di partecipazione alla manifestazione di interesse di riferimento, esperienza da dimostrarsi attraverso l'invio del curriculum vitae

## ART. 14 - PENALITA'

In caso di mancata realizzazione dei controlli assegnati che non sia stata opportunamente motivata e giustificata, in aggiunta al mancato pagamento della prestazione, si applica, in relazione a ciascuna fattispecie, una penale pari al 20% del corrispondente importo riportato nella tabella di cui all'art. 5.

In caso di ritardato invio dei Verbali e dei resoconti di cui ai precedenti art. 2, 9 e 11 rispetto alla data prevista, si applica, per ciascuna fattispecie, una penale pari al 5% del corrispondente importo riportato nella tabella di cui all'art. 5 per ogni giorno di ingiustificato ritardo.

Per quanto non espressamente contenuto nel presente contratto si fa riferimento alle vigenti disposizioni del codice Civile e Penale.

## ART. 15 - INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati personali conferiti alla Regione Calabria sono trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza, nonché delle libertà fondamentali e, in ogni caso, in conformità alla normativa di settore vigente in particolare alle prescrizioni contenute nel Regolamento U.E. 2016/679 "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati", divenuto applicabile dal 25.05.2018.

Qualora la Regione o eventuale Ente gestore debbano avvalersi di altri soggetti per l'espletamento delle operazioni relative al trattamento, l'attività di tali soggetti sarà in ogni caso conforme alle disposizioni di legge vigenti.

Il prestatore d'opera autorizza la Regione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. e del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 "*Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati). (18G00129)*".

## ART. 16 - RINVIO A NORME DI LEGGE

Per quanto non previsto nel presente atto saranno applicabili le norme di legge vigenti.

## ART. 17 - FORO COMPETENTE

Tutte le controversie fra le parti che non si fossero potute definire in via amministrativa, in ordine alla veridicità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto, nonché all'esistenza ed alla quantificazione dei danni dipendenti, saranno competenza di organi di conciliazione ove previsti e al giudizio ordinario ove non vi fosse definizione per via conciliativa.

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere a seguito dell'interpretazione, esecuzione ed applicazione del presente accordo sarà competente in via esclusiva il Foro di Catanzaro.

## ART. 18 - NORME FINALI

Il presente atto redatto in forma di scrittura privata è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 26.04.86, n.131.

Il presente atto è valido a tutti gli effetti di legge e viene redatto in tre copie.

Letto, approvato e sottoscritto in segno di integrale accettazione, senza riserve.

*Per la Regione Calabria* *Il prestatore d'opera*

…….. .....

# Disciplinare

**Premessa**

Nell'espletamento dell'attività l'ispettore sarà libero di organizzarsi secondo le modalità ed i tempi, per quanto consentito dalla natura dell'incarico, che riterrà più opportuni. Non sarà soggetto a vincoli di orario, né a controlli o direttive di alcun genere nel corso dell'esecuzione della propria attività. Non avrà alcun superiore gerarchico a cui riferirsi ed al quale essere sottoposto, non essendo soggetto ad alcun potere disciplinare da parte dell'Ente.

Le parti convengono di valutare mensilmente in un'ottica di coordinamento e nel rispetto dell'autonomia nell'esecuzione della prestazione, il lavoro svolto anche in relazione agli obiettivi assegnati. L' Amministrazione regionale avrà esclusivamente il potere di coordinare le attività per il buon risultato finale dell'incarico, che in ogni caso non pregiudicherà l'autonomia dell'obbligazione lavorativa.

L'ispettore acconsente specificatamente che l'Amministrazione regionale stipuli con altri soggetti disciplinari d' incarico anche dello stesso contenuto qui previsto.

L'ispettore si obbliga a seguire quanto previsto dal presente Disciplinare, a favore dell'amministrazione regionale, senza vincolo di esclusiva ma sempre nel rispetto dei criteri di correttezza e buona fede.

L'ispettore non potrà comunque diffondere notizie o apprezzamenti attinenti ai programmi e alla organizzazione di essi, né compiere, in qualsiasi modo, atti in pregiudizio all'Amministrazione regionale.

Il mancato esercizio, da parte dell'amministrazione regionale nel corso del rapporto, di uno o più diritti non comporta la rinuncia totale e parziale all'esercizio dei diritti stessi, anche successivamente alla cessazione del presente contratto.

Prima dell'avvio delle operazioni di ispezione l'ispettore deve presentare all'amministrazione regionale gli attestati di taratura della strumentazione adoperata, la quale deve essere revisionata obbligatoriamente almeno ogni anno a cura dello stesso ispettore.

**Oggetto della prestazione ed obblighi dell'ispettore**

L'ispettore si obbliga ad eseguire tutte le attività di ispezione/accertamento dei Rapporti di efficienza energetica sugli impianti termici previste nel Regolamento regionale n. 3/2016 e nella normativa nazionale di riferimento (DPR 74/2013) assegnate dai competenti uffici regionali.

In particolare l'ispettore dovrà:

1. Gestire la propria attività in autonomia e flessibilità;
2. verificare l'attendibilità dei dati relativi ai soggetti individuati nell'elenco assegnato dall'amministrazione regionale delle ispezioni da eseguire (anagrafica, indirizzi, civici, ecc.) e successivo invio delle proposte di modifica all'amministrazione regionale stessa, che provvederà senza ritardo alla loro validazione mediante comunicazione telematica;
3. pianificare e programmare gli appuntamenti prima della spedizione degli avvisi di ispezione prevedendo un lasso temporale tra due ispezioni successive non inferiore a 90 minuti;
4. modificare la programmazione delle uscite e fissare nuova data di ispezione in caso di impedimento comunicato da parte dell'utente nel giorno fissato per il controllo;
5. valutare le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà presentate dall'utente atte a dimostrare l'esclusione del proprio impianto dai controlli e conseguente aggiornamento dei dati di impianto sul catasto informatizzato (CIT-CAL);

6. effettuare la visita nel giorno e nell'orario concordati, con una tolleranza massima di 90 minuti;
7. contattare telefonicamente gli utenti per la conferma della data delle verifiche. Vista la complessità e delicatezza che dovrà rivestire l'ispezione, la stessa dovrà avere una durata di almeno 50 minuti per ogni caldaia; a tal fine, l'Ispettore avrà cura di riportare l'orario d'inizio e fine dell'ispezione nel rapporto di prova che a sua volta dovrà essere sottoscritto congiuntamente dall'utente e dall'Ispettore;
8. Effettuare le verifiche (accertamenti e/o ispezioni) con le modalità e nei tempi assegnati a livello tecnico e comunque nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento regionale n. 3/2016;
9. Espletare la propria attività nell'ambito territoriale assegnatogli dall'Amministrazione Regionale, fermo restante che non esiste vincolo di esclusività di zona e che, in base ad esigenze dell'amministrazione regionale, possono prevedersi in qualunque momento spostamenti in zone territoriali diverse o assegnazioni di ispezioni nella stessa zona temporaneamente affidata ad altro Ispettore e viceversa;
10. Verificare la documentazione a corredo dell'impianto di seguito riportata:
    - Libretto di impianto;
    - Libretto di uso e manutenzione dell'impianto redatto dalla ditta installatrice/costruttrice o incaricata dalla manutenzione dell'impianto;
    - Libretto di istruzioni uso e manutenzione del generatore fornito dal produttore;
    - Dichiarazione di conformità prevista dal D.M. 37/08 e per gli impianti installati antecedentemente l'entrata in vigore di detto decreto, documentazione di cui alla legge 46/90; per gli impianti installati antecedentemente l'entrata in vigore di detta legge, documentazione di cui al D.P.R. 218/98, ove obbligatori;
    - rapporti di efficienza energetica previsti per ogni manutenzione effettuata, sia ordinaria che straordinaria.
    - Autorizzazioni amministrative quali libretto matricolare di impianto, certificato di prevenzione incendi e denuncia ISPESL, ove obbligatori;
11. Verificare la presenza della targa d'impianto;
12. Eseguire, di massima e per ciascuno degli impianti ispezionati, la Prova di combustione in conformità con quanto prescritto dalla norma UNI 10389 e D.P.R. 412/93 e s.m.i.. Inoltre, limitatamente alle parti visibili o a quanto controllabile con gli strumenti di usuale dotazione, lo stesso verificherà:
    - lo stato delle coibentazioni;
    - lo stato dei condotti di evacuazione dei prodotti della combustione;
    - lo stato dei dispositivi di regolazione e controllo della temperatura del generatore;
    - il sistema di aerazione dei locali in cui è installato il generatore di calore;
    - l'esistenza del cartello indicante i periodi di funzionamento dell'impianto e la zona climatica di appartenenza dello stesso.

L'ispettore provvederà inoltre ad effettuare quanto segue:

- misurazione del rendimento dei generatori di calore, per come previsto dall'allegato B di cui al DPR 74/13;
- verifica della presenza e dello stato di aggiornamento del libretto di impianto;
- controllo dell'effettivo stato di manutenzione e gestione dell'impianto termico;
- informazione basilare agli utenti che ne facciano richiesta, circa le prescrizioni della la normativa vigente sugli impianti termici;
- distribuzione di eventuale materiale informativo agli utenti, fornito dall'Amministrazione

Regionale;

- rilascio all'utente di copia del Rapporto di Prova redatto a seguito dell'ispezione effettuata.

13. Compilare il Rapporto di Prova direttamente sul posto, utilizzando una grafia leggibile e ordinata. Il Rapporto verrà redatto in tre copie di cui una copia deve essere rilasciata al responsabile dell'impianto (proprietario, occupante, amministratore o terzo responsabile dell'impianto), una copia dovrà essere consegnata all' Amministrazione Regionale entro 30 giorni dalla data dell'ispezione e comunque dovrà costituire documento di rendicontazione. Il rapporto dovrà essere compilato ed inviato, nella stessa data di effettuazione dell'ispezione o al massimo entro cinque giorni dalla stessa data, tramite il sito Web predisposto dalla stessa amministrazione regionale e dovrà contenere il numero di telefono fisso, mobile o indirizzo elettronico dell'utente, che ha sottoscritto il Rapporto di prova. L'ispettore, inoltre, dovrà verificare l'esatto indirizzo e segnalare eventuali difformità;
14. Rilevare l'eventuale inosservanza delle norme relative alla manutenzione ed esercizio dell'impianto e verbalizzarle sul medesimo Rapporto di Prova per l'irrogazione eventuale delle sanzioni previste dalla normativa vigente;
15. Compilare il Libretto di Impianto con le risultanze della ispezione, apponendo il timbro e la firma a conferma dell'avvenuta verifica;
16. Comunicare, nel caso di ispezioni con esito negativo, entro cinque giorni dalla data di verifica tale esito al collaboratore amministrativo;
17. Controllare la rispondenza dell'impianto ai dati in suo possesso dell'amministrazione regionale. Le difformità eventualmente riscontrate dovranno essere evidenziate nel Rapporto di Prova.

L'Ispettore deve essere in possesso di telefono cellulare, computer con accesso ad internet, PEC e posta elettronica.

L'Ispettore deve essere altresì munito di patente di tipo B e di proprio automezzo, indispensabile per lo svolgimento dei compiti assegnati, in ottimo stato di uso e manutenzione e fornito di idonea e congrua polizza assicurativa di Responsabilità Civile (RCA). Resta inteso che l'Amministrazione Regionale è sollevata da ogni responsabilità sia civile che penale e dei danni economici derivanti da incidenti nell'uso dell'automezzo eventualmente accaduti durante lo svolgimento dell'incarico affidato.

Per consentire l'erogazione del corrispettivo dovuto per l'espletamento delle attività prestate, l'ispettore dovrà trasmettere alla fine del periodo di riferimento per la rendicontazione un resoconto, su apposito modello predisposto dall'Amministrazione Regionale, riepilogativo relativo all'attività espletata. La mancata rendicontazione determina l'impossibilità a procedere nella liquidazione delle spettanze maturate.

**Qualifica dell'ispettore**

L'ispettore prende atto che, nell'esercizio delle proprie mansioni è qualificato, a tutti gli effetti di legge, come incaricato di pubblico servizio.

L'Amministrazione regionale consegnerà all'ispettore un tesserino di riconoscimento che dovrà essere esibito al responsabile dell'impianto in occasione delle operazioni di controllo.

Il tesserino dovrà essere riconsegnato all'Amministrazione regionale allo scadere del contratto, così come dovrà essere riconsegnata l'eventuale strumentazione ricevuta in dotazione e la modulistica non utilizzata.

**Incompatibilità e correttezza di comportamento**

L'ispettore, pena la risoluzione anticipata automatica del contratto, dichiara che in relazione agli impianti siti sul territorio di pertinenza della Regione Calabria sia in precedenza che per tutta la durata del contratto:

- non ha svolto e non svolgerà funzioni di progettista, responsabile dell'installazione o responsabile dell'esercizio e manutenzione;
- non è stato e non sarà il progettista, il fabbricante, il fornitore, l'installatore o il manutentore delle caldaie e degli apparecchi, né il mandatario di uno di questi soggetti;
- non è stato e non sarà fornitore di energia di impianti di riscaldamento, né il mandatario di tale soggetto; incompatibili con lo svolgimento delle attività ispettive già svolte ovvero assegnate in attuazione del presente disciplinare.

L'ispettore, inoltre:

- non dovrà, in alcun modo e con qualsiasi mezzo palese o occulto, indicare o fare pubblicità di aziende di manutenzione e installazione di impianti termici, per l'adeguamento dell'impianto;
- non dovrà in nessun modo manipolare l'impianto sottoposto a verifica: eventuali regolazioni dovranno essere richieste al responsabile dell'impianto o chi per esso;
- durante l'attività, non dovrà esprimere giudizi di merito circa l'installazione, l'esercizio e la manutenzione dell'impianto: eventuali osservazioni dovranno essere riportati per iscritto sul Rapporto di Prova;
- dovrà segnalare sul Rapporto di Prova tutte le anomalie e inadempienze tecniche eventualmente riscontrate;
- dovrà garantire la riservatezza in merito ai dati riscontrati ed elaborati durante il proprio lavoro, avendo cura di evitare che operatori aventi interessi economici nella gestione degli impianti ne vengano a conoscenza;
- non dovrà divulgare le informazioni sugli impianti ed i risultati delle ispezioni ed ogni altra informazione di cui viene a conoscenza in relazione al proprio incarico sia durante che dopo la cessazione dell'incarico;
- non dovrà, per nessun motivo, incassare direttamente dai responsabili degli impianti gli oneri da questi dovuti all'Amministrazione regionale.

**Tutela della salute e sicurezza ambientale dell'ispettore**

L' Amministrazione regionale ha l'obbligo di applicare le norme sulla sicurezza ed igiene del lavoro di cui al D.Lgs. n.81/2008 e successive modifiche e integrazioni, nonché le norme di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

L' Amministrazione regionale ha provveduto ad informare l'ispettore sulle misure attuate in ambito dell'Ente relative alla normativa alla sicurezza ed igiene del lavoro nonché sulle norme di tutela contro gli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali.

Le parti convengono che, come previsto dal legislatore, l'improvviso impedimento dovuto a malattie o infortuni non comportano l'automatica proroga del contratto. In caso di malattia o infortunio il presente contratto rimarrà sospeso senza erogazione di alcun corrispettivo in favore dell'ispettore, per un periodo massimo pari ad un sesto della durata del contratto.

**Norme di sicurezza. Responsabilità civile e penale**

L'ispettore deve rifiutarsi di procedere alle operazioni sull' impianto nel caso accerti situazioni che possono comportare per sè e per gli altri rischi specifici, quali: esplosione, folgorazione, incendio, intossicazione, scoppio.

L'ispettore è ritenuto responsabile civilmente e penalmente di qualunque fatto doloso o colposo prodotto nel corso dei controlli o per cause riconducibili allo stesso, che cagioni danni a terzi o a cose di terzi, e si impegna conseguentemente al risarcimento dei relativi danni prodotti, sollevando la Regione Calabria da qualsiasi responsabilità ed obbligazione nei confronti di terzi.

A tal fine l'ispettore si obbliga a stipulare apposita polizza assicurativa con primaria compagnia di assicurazione, che preveda una garanzia di responsabilità civile professionale che tenga indenne l'ispettore stesso e l'Amministrazione regionale, nella sua qualità di committente, da rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, disciplinate dalla normativa vigente in materia per tutta la durata del contratto.

Tale copertura assicurativa dovrà avere un massimale di almeno 2.500.000,00 Euro per sinistro per danni a cose, animali, lesioni alle persone, prevedendo un massimale di almeno 1/10 di quanto richiesto anche per l'eventuale interruzione di attività artigianali, commerciali ed agricole.

Il costo della suddetta polizza è compreso nell'importo contrattuale e, pertanto, ogni onere ad esso relativo è a carico dell'ispettore.

L'ispettore esonera conseguentemente l'amministrazione regionale da ogni responsabilità civile ed amministrativa per infortuni o danni che si dovessero verificare in dipendenza delle operazioni di controllo, qualunque ne sia la natura o la causa, rimanendo inteso che, come sono a carico dell'ispettore ogni provvedimento e cura per evitare i danni, così avvenendo questi, sarà pure unicamente a carico dell'ispettore il loro completo risarcimento dei danni eventualmente compiuti.

L'ispettore è altresì direttamente responsabile dei possibili danni derivanti all'utenza o a terzi da eventuale errata rilevazione o determinazione dei dati, sia essa imputabile allo stesso che al cattivo funzionamento delle apparecchiature e strumentazioni adoperate.

E' fatto assoluto divieto di svolgere l'attività di ispezione prima del deposito all' Amministrazione regionale della copia della polizza di assicurazione.

Letto, approvato e sottoscritto

*Il prestatore d'opera*

*Per la Regione Calabria* .....

..... *L'ispettore*

.....